



SENTENZA

N.285/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73423** R.G., depositato il
19.11.2021 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis))
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv.
Enrico Tedeschi, ed elettivamente domiciliato presso il
suo Studio in Avellino, via Circumvallazione n. 24 (pec:
enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciro il Grande n. 21

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione del
trattamento pensionistico previa applicazione dell'art.
54 d.p.r. n. 1092/73, come interpretato dalla decisione
delle SS.RR. di questa Corte n. 1/2021/QM, tenuto
conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati

al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

FATTO

Premette l'odierno ricorrente, già militare dei carabinieri, arruolato in data 20.2.1982 e cessato dal servizio con decorrenza 22.12.2019, di essere titolare di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema misto sulla base dell'anzianità di anni 16 e mesi 6 maturata alla data del 31.12.1995.

Ne domanda la rideterminazione ai sensi dell'art. 54 d.p.r. 1092/73, per come interpretato dalle SS.RR. n. 1/2021, ritenendo erroneo il computo effettuato dall'Istituto previdenziale sulla base dell'art. 44 d.p.r. citato.

A seguito di istanza del 13.7.2021, indirizzata all'Ente previdenziale e non andata a buon fine, il ricorrente ha adito questo Giudice con il ricorso in epigrafe per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

All'odierna pubblica udienza, nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il vaglio giudiziale del caso in esame riguarda la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in

godimento mediante applicazione dell'art. 54 d.p.r. n.
1092/73.

2. In via preliminare ed assorbente, rileva questo Giudice l'inammissibilità del giudizio per omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'INPS, Amministrazione resistente, non costituita.

Detta omissione risulta imputabile alla parte ricorrente, la quale non ha fornito prova alcuna del richiamato adempimento notificatorio, in palese violazione di quanto statuito dall'art. 155, commi 3 e 5-*bis* c.g.c..

Assorbita ogni altra questione.

3. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Campania, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'inammissibilità del giudizio per omessa
notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione
d'udienza.

2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del giorno 8 settembre 2025.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]